

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
- (4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell'ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924. Di conseguenza i loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal Cenelec durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate seguenti: EN ISO 18527-2:2021 sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57, EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-1:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-2:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi.
- (7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 143:2000 sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale revisione ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 143:2021 e della modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021 della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (8) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate redatte e riviste dal CEN alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (9) Le norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 quale modificata da EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 quale modificata da EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione ⁽⁶⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nel suddetto allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 e relativa modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.
- (11) È pertanto necessario ritirare dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (12) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno includere in tale allegato i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (13) Le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 quale modificata da EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 quale modificata da EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008 sui protettori dell'udito sono state riviste dal CEN e i rispettivi riferimenti sono stati inclusi nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 indicando il 21 gennaio 2023 come data di ritiro. Le nuove versioni delle norme sostituite hanno introdotto nuovi requisiti tecnici per il calcolo

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 17).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).

dell'attenuazione e nuove dimensioni della testa, ciò implica ulteriori prove dei protettori dell'udito unitamente ai dispositivi di protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso in combinazioni più diversificate. Di conseguenza i fabbricanti hanno bisogno di più tempo per adeguare la loro produzione al fine di conformarsi alle nuove norme. Gli organismi notificati e i laboratori di prova sono inoltre tenuti ad adeguare i metodi di prova e a rivedere il loro accreditamento conformemente ai nuovi requisiti. È pertanto opportuno rinviare di ulteriori 18 mesi la data di ritiro delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008. Tale rinvio non dovrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme riviste migliorano principalmente la chiarezza delle procedure di prova e non apportano modifiche significative ai requisiti sostanziali applicabili. È pertanto opportuno sostituire le voci dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 riguardanti le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008.

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.
- (15) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 143:2021 e EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
- (16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«39.	EN 143:2021 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura
40.	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) EN ISO 13688:2013/A1:2021
41.	EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021)
42.	EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017) EN ISO 20349-1:2017/A1:2020
43.	EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017) EN ISO 20349-2:2017/A1:2020».

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificato:

1) le voci da 22 a 29 sono sostituite dalle voci seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«22.	EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie	21 luglio 2024
23.	EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti	21 luglio 2024
24.	EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso	21 luglio 2024
25.	EN 352-4:2001 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 352-4:2001/A1:2005	21 luglio 2024
26.	EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore EN 352-5:2002/A1:2005	21 luglio 2024
27.	EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza	21 luglio 2024
28.	EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro	21 luglio 2024
29.	EN 352-8:2008 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro	21 luglio 2024»;

2) sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«30.	EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000/AC:2005 EN 143:2000/A1:2006	9 giugno 2024
31.	EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)	9 giugno 2024».